



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 08/11/2017

ORDINANZA N° 105 del 08/11/2017

Oggetto: Ordinanza Sanitaria "Zona di protezione per mixomatosi dei conigli nel territorio del Comune di Cavallino-Treporti (VE)

LA SINDACO

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265;

VISTO Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954, n. 320 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza A.C.I.S. 15.09. 1955 e successive *modifiche* relativa a “Norme per la profilassi della mixomatosi dei conigli” ed in modo particolare l'art. 3 inerente l'adozione del provvedimento di “zona di protezione” e s.m.i.;

VISTA la L. 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali“;

VISTA la nota Az. Ulss 3 distretto del Veneziano prot. n. 0161781 del 19 ottobre 2017 di richiesta esame autoptico in due conigli selvatici;

VISTO il Rapporto di Prova dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie sez. Di Padova n.17/DIA-PD/2299 del 30/10/2017 che confermava la positività al Virus della mixomatosi;

RITENUTO necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti al fine di impedire il diffondersi della malattia,

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 54 del predetto d.lgs. n. 267/2000, nel testo sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;



ORDINA

- Viene dichiarata "Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli, tutto il territorio del Comune di Cavallino-Treporti;
- Nella "Zona di Protezione" si applicano le misure previste dall'Ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche ed in particolare:
 - Apposizione a cura dei Comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura "Zona di Protezione da Mixomatosi del coniglio" da collocarsi sui confini dei comuni interessati;
 - Divieto di immettere o di asportare dalla stessa conigli vivi; obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
 - L'abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte della polizia provinciale;
 - I conigli morti o abbattuti dovranno essere distrutti tramite incenerimento da parte di ditte specializzate;
 - I conigli selvatici oggetto di caccia riportanti lesioni riferibili a mixomatosi, ivi compresi quelli rinvenuti morti dovranno essere, secondo competenza territoriale, conferiti ai distretti veterinari per i conseguenti provvedimenti;
- E' vietato lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli;
- Le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia;
- Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste all'art.16, comma 1, del D. L.vo 196/99;
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare;
- L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio comunale.

La Sindaco
Avv. Roberta Nesto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 08/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 23/11/2017.

IL MESSO COMUNALE